

COMUNICATO STAMPA

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.I.C.P.

RIUNIONE VENERDÌ 24 SETTEMBRE 2010

1) Ricorso A.S. TARANTO CALCIO S.R.L.

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di €1.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Taranto/Ternana del 22.8.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 12/DIV del 24.8.2010)

2) Ricorso A.C. PISA 1909 S.R.L.

10.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara 5.000,00 di ammenda. Pisa/Nocerina del 22.8.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 12/DIV del 24.8.2010)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per avverso la sanzione dell'ammenda di € l'effetto, riduce la sanzione inflitta ad €

3) Ricorso L'AQUILA CALCIO 1927 S.R.L.

avverso la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 l'effetto, riduce la sanzione inflitta ad € inflitta alla reclamante seguito gara Prato/L'Aquila del 29.8.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 15/DIV del 31.8.2010)

PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per 1.500,00 di ammenda

4) Ricorso PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate di gara e l'ammenda di € 1.000,00, inflitta al Sig. Palumbo Giuseppe seguito gara Paganese/Bassano Virtus del 5.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 21/DIV del 7.9.2010)

RESPINTO

5) Ricorso F.C. ESPERIA VIAREGGIO

avverso la sanzione dell'ammenda di €5.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Esperia Viareggio/Virtus Lanciano del 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

l'effetto, riduce la sanzione inflitta ad € 1.500,00 di ammenda

ACCOLTO, e, per

6) Ricorso A.S. GUBBIO 1910

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Torrente Vincenzo seguito gara Spezia/Gubbio del 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

RESPINTO

PARZIALMENTE

7) Ricorso U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al Sig. Marco Tosi seguito gara Vibonese/Trapani del 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

La C.G.F., dichiara **CESSATA** la materia del contendere.

8) Ricorso U.S. LATINA CALCIO S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 2 gare effettive inflitta al Sig. Sanderra Luca seguito gara Milazzo/Latina del 12.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 23/DIV del 14.9.2010)

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento